

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO CURRICULARE DEL CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, (C.F. 80023730825), in persona del delegato del Rettore, Prof. Marcello Ciaccio, nato a Palermo (PA) il 21/08/1956, qui di seguito denominata "Università", da un lato

E

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello", con sede in Palermo, Viale Strasburgo, 233 -90146 (P.IVA/Codice Fiscale 05841780827), in persona del Commissario Straordinario, Dott. Walter Messina, nato a Palermo il 26/09/1969, qui di seguito denominata "Struttura Ospitante", dall'altro

VISTO

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 che disciplina la materia della formazione finalizzata e dei servizi integrativi;
- I decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- Il Decreto legislativo 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
- Il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, di Determinazione delle classi di laurea magistrale e, tra queste, la classe di laurea in Medicina e Chirurgia e quella in Odontoiatria e Protesi dentaria;
- Il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119, di Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
- i criteri per l'assegnazione di crediti ECM approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 in base ai quali l'attività di tutoraggio (tutor pre e post laurea, tutor valutativo per l'abilitazione, tutor in medicina generale e altre attività di tutor svolta per i Corsi Universitari e/o di specializzazione), regolarmente certificata, garantisce il riconoscimento di 4 crediti ECM/mese (1 credito ECM per ogni settimana di attività svolta);
- Le linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM) emanate dall'Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (D.A. 1050 del 8/06/2011) e, in particolare, il par. 4.5, a mente del quale nel sistema di accreditamento della formazione sanitaria gli Ordini, i Collegi e le Associazioni riconosciute, svolgono l'importante ruolo di certificatori della formazione continua, essendo loro attribuita la funzione di valutare l'appropriatezza della formazione rispetto al ruolo ed alla professione svolta dal singolo operatore nell'ambito del dossier formativo;
- L'Accordo Stato Regioni, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 281/1997, stipulato il 19.04.2012 sul documento recante il nuovo sistema di formazione continua in medicina;

CONSIDERATO

- che tra i corsi di studio previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo attivi, presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, al fine di assicurare agli studenti una adeguata padronanza di metodi e contenuti generali è fondamentale l'attività formativa pratica ed il tirocinio svolti con la supervisione e la guida di docenti e tutor con adeguate competenze professionali;
- che il sopra citato Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, con riferimento alla Classe delle Lauree magistrali in Medicina e Chirurgia, ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio culturale;
- che la scuola di Medicina e Chirurgia, attraverso gli afferenti Corsi di studio ha interesse ad avvalersi di competenze professionali, attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali;
- che il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 04/02/2020, a cui si è dato attuazione con decreto assessoriale del 10/03/2020 pubblicato sulla GURS del 03/04/2020, parte I, n. 19, individua le strutture e, in subordine, i criteri per l'individuazione delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie;
- che la Struttura Ospitante rientra tra le strutture menzionate al punto che precede;
- che il Senato Accademico dell'Università di Palermo nella seduta del 10 luglio 2014 ha approvato il testo della presente convenzione;
- che il Consiglio dell'Amministrazione dell'Università di Palermo nella seduta del 24 settembre 2014 ha approvato il testo della presente convenzione;
- il decreto n. 58112 del 05/11/2023 del Coordinatore del Corso di Studi che dispone il rinnovo della convenzione;
- Tutto ciò premesso, che forma un unico ed inseparabile contesto con il resto dell'atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Università degli Studi di Palermo Scuola di Medicina e Chirurgia, si avvale delle competenze professionali, strutture e dei servizi logistici della "Struttura Ospitante" al fine dell'espletamento delle attività formative professionalizzanti degli studenti iscritti al Corso di Laurea in **Igiene Dentale**.

Il Presidente della Scuola, su proposta del Coordinatore del Corso di Studi, comunica annualmente alla Struttura Ospitante gli

studenti che verranno inviati per lo svolgimento del tirocinio e la Struttura Complessa sede dello stesso, numero modificabile nel corso dell'anno d'intesa tra le parti.

Art. 2

L'uso delle predette strutture è finalizzato, secondo le norme che regolano il tirocinio didattico-clinico, allo svolgimento di attività didattiche e pratico-applicative, integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale degli studenti del Corso di Laurea in **Igiene Dentale**, della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo, da svolgersi presso il centro **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello**

Art. 3

Durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, che gli studenti possano utilizzare le attrezzature medico-sanitarie e gli ausili didattici ivi esistenti, utili al raggiungimento degli obiettivi didattici.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è seguita e verificata e dal Coordinatore del Corso di Studi, avvalendosi da un docente quale Direttore delle attività didattiche, per ciascun anno di Corso, individuato dal medesimo Consiglio di Corso, secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo – e da un tutor dell'azienda con la qualifica di Dirigente Medico/Professionista sanitario di ruolo individuato congiuntamente dal Consiglio di Corso e dalla Struttura Ospitante.

Il Direttore delle Attività didattiche organizzerà di concerto con il tutor dell'Azienda l'attività formativa di tirocinio in riferimento all'organizzazione predisposta dal responsabile della Struttura ospitante convenzionata. Ciascun studente tirocinante seguirà un progetto formativo concordato, secondo le linee guida del Corso di Studi, tra il Direttore delle Attività didattiche ed il tutor dell'azienda con l'indicazione: del nominativo dello studente tirocinante e del docente tutor, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento delle attività, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ospitante e delle strutture (sedi, reparti, ecc.) individuate.

Art. 4

Lo studente è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni riservate e sui dati sensibili di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel corso delle attività lo studente rispetterà i regolamenti interni della struttura ospitante e durante la presenza presso la medesima indosserà, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Laurea con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di tirocinante.

Art. 5

Nell'ambito dell'attività di tirocinio è prevista l'attività di tutorato aziendale. L'attività di tutorato aziendale viene garantita nella sua organizzazione dal Responsabile della Struttura, presso la quale sono assegnati i tirocinanti ovvero dai dirigenti medici/professionista sanitario nella medesima struttura individuati quali tutori dell'azienda congiuntamente dalla Struttura Ospitante e dal Consiglio del Corso di Studi, nel rispetto del regolamento incarichi.

Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio pratico garantiscono che l'attività di tutorato sia espletata nel corso dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.R.

I tutor:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività teorico-pratiche professionalizzanti;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa teorico-pratica professionalizzante;

I tutor, su loro richiesta, possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale ospedaliero qualificato.

L'elenco degli studenti del Corso di Studi che svolgeranno attività di tirocinio fornito dal SIA in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato prevalentemente dal Coordinatore del Corso di Studi al Tutor Aziendale.

Art. 6

L'Ordine riconosce l'attività di tutoraggio aziendale di cui alla presente convenzione quale attività utile ai fini dell'acquisizione dei crediti ECM secondo quanto stabilito dal sopra menzionato Accordo Stato Regioni del 19.4.2012, certificando n.4 crediti ECM/mese ovvero n.4 credito ECM per ogni settimana di attività di tutoraggio effettivamente svolta o nella diversa misura nel tempo vigente.

Art. 7

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo, presso la Struttura Ospitante, di personale ed attrezzature, fatto salvo l'obbligo di stipulazione di idonea copertura assicurativa dei discenti, già in atto adempiuto dalla stessa Università, contro infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Gli studenti in tirocinio godono inoltre di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per gli adempimenti consequenziali.

L'Università si riserva il diritto di rivalersi nei confronti della Struttura Ospitante in caso di eventuali sanzioni o di oneri comunque denominati causati dall'omessa o tardiva segnalazione dell'evento di cui al comma che precede.

Art. 8

Il presente accordo dura **9** anni, con decorrenza dalla data della stipula fatta salva la possibilità di disdetta anticipata da comunicarsi a mezzo pec almeno tre mesi prima di ogni annualità.

Art. 9

In caso di recesso anticipato ai sensi dell'articolo che precede o di scadenza in costanza di tirocinio, al fine di garantire la continuità didattica, le parti garantiscono comunque il completamento delle attività in corso.

Art. 10

La presente convenzione potrà in ogni caso essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 11

L'Università, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, si fa carico della formazione sulla sicurezza generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al tirocinante, di contro la Struttura Ospitante si impegna ad assicurare la formazione specifica aggiuntiva secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il tirocinante viene destinato e alla mansione assegnatagli.

La Struttura Ospitante, ai sensi del D. Lgs. 81/08, garantisce le ulteriori misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la vigente legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, previa valutazione della certificazione esibita dal soggetto interessato (idoneità alla mansione specifica), da parte della U.O.S. Sorveglianza Sanitaria, che dovrà essere conforme al Protocollo Sanitario Aziendale adottato presso l'Ente Ospitante, in rapporto ai rischi dell'Azienda.

Qualora lo studente, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del soggetto ospitante ove sarà inserito, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D. Lgs. 101/20, le parti concordano che la classificazione preventiva dello studente e l'istituzione della scheda dosimetrica individuale, nel caso in cui questi venga classificato come "esposto", sarà effettuata dall'Esperto di Radioprotezione del Datore di Lavoro. Il Medico Autorizzato del Datore di Lavoro, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, provvederà a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti da inviare alla struttura ospitante e ad istituire ed aggiornare il Documento Sanitario Personale. Il soggetto ospitante provvede alla fornitura dei dosimetri personali e, mediante il proprio Esperto di Radioprotezione, trasmette, con una periodicità compatibile con la normativa vigente, i risultati della dosimetria individuale all'Esperto di Radioprotezione del Datore di Lavoro che li registrerà nella scheda dosimetrica personale".

Art. 12

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

La struttura Ospitante si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 13

Per quanto previsto nella presente convenzione si rinvia alla vigente normativa, nonché al protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 04/02/2020, a cui si è dato attuazione con decreto assessoriale del 10/03/2020 pubblicato sulla GURS del 03/04/2020.

Art. 14

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 15

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Palermo, li _____

**A.O.O.R. "Villa Sofia-Cervello"
Il Commissario Straordinario
(Dott. Walter Messina)**

**Il Delegato del Rettore
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
(Prof. Marcello Ciaccio)**